

Nel giorno della commemorazione dei Defunti, prestera assistenza ai poveri che volessero deporre fiori, corone, lampade ed altro nelle tombe dei loro cari, senza pretendere alcun compenso.

Art. 10°

Conservera gli utensili, attrezzi, arnesi e mobili servienti al Campo Santo e di essi dovra tenere registro e rispondere.

Terra in ordine e ben pulita i registri prescritti dal Reg. lancerto e di Polizia Mortuarie.

Art. 11°

Il custode dipende immediatamente dal Direttore, per quanto riguarda il servizio da lui affidato, e dall' Autorita Municipale per la disciplina.

E' nominato dalla Giunta Municipale.

Del seppellitore

Art. 12°

Il seppellitore e posto sotto gli ordini immediati del custode ed a lui deve obbedire in ogni cosa, restando sempre sotto la dipendenza del Direttore.

E' nominato dalla Giunta.

Art. 13°

I suoi uffici principali sono:

- a) Delimitazione, formazione e riempimento delle fosse.
- b) Trumazione dei cadaveri.

c) Pulizia del Cimitero

d) Raccolta degli ossami e loro interramento e Deposizione nella cripta: in generale tutti i servizi di questa natura.

e) Nell' Estate specialmente vigilerà le fosse riempite nei giorni precedenti, per otturare con nuova terra umida le scapolature ed altri quatti scalficarsi.

f) Di frequente vigilerà, anche tutti i canali destinati a trascinare le acque piovane e le ripulirà dalle foglie ed immondizie che vi si fossero ammucchiate.

g) È assolutamente vietato di togliere dalle casse qualunque oggetto di cui le famiglie le avessero adornate.

h) È del pari proibito al seppellitore di procurarsi mancie.

i) Deve trovarsi all' orario stabilito pel custode nel Cimitero.

l) In ogni giorno il seppellitore deve attendere al tracciamento ed alla scavazione di nuove fosse, in modo da tenerne sempre pronte tre per adulti e due per bambini; al ripulimento e ricantamento delle fosse colmate; all' istirpazione ed abbruciamiento delle erbe; alla pulizia dei viali, ed in generale a tutti i servizi, che, nell' interesse della pulizia e conservazione del Cimitero saranno ordinati dal Direttore, e per esso dal Custode.

La Giunta è in facoltà di affidare le funzioni di custode e di seppellitore ad una sola persona che stia sotto la dipendenza del Direttore.

Polizia Del Cimitero

Art. 14.

Il Cimitero stara aperto al pubblico in tutti i giorni festivi
Dall' 1 alle 4 nell' Inverno e dalle 3 alle 4 nell' Estate e negli
altri giorni non potra essere visitato se non con ordine scritto
dal Direttore.

Nei giorni di pioggia, il camposanto rimarra chiuso, e non po-
tra essere visitato senza un permesso del Direttore.

Art. 15.

E' proibito l' ingresso al Cimitero ai ragazzi che non siano sot-
to la custodia di persone adulte.

Sara vietato di fumare entro il recinto del Cimitero ~~per qu-~~
1 ~~in ogni circostanza.~~

Art. 16.

I cavalli, le vetture ed i carri non potranno entrare nel Ci-
mitero, che per il servizio interno del medesimo.

La introduzione dei cani od altri animali, anche condotti a
mano, e assolutamente vietato.

Art. 17.

L' area tutta del Cimitero, i viali interstizi, ed intervalli fra
una fossa e l' altra, dovranno mantenersi costantemente spon-
dri dall' erba e da ogni qualunque impedimento, dovendosi di con-
tinuo curare la piu scrupolosa raccolta, ed il ~~collocamento~~
nell' ~~posito~~ delle ossa, che potessero eventualmente trovarsi alla
superficie del campo.

Art. 18.

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori, o di arbusti sempre verdi, sulle sepolture particolari o nei viali è vietata in tutta l'estensione del Cimitero. Le erbe che vi germogliano, di volta in volta dovranno essere tagliate, estirpate e abbruciate nel recinto stesso del Cimitero.

Art. 19.

Nel caso che le croci venissero abbattute dal vento, o per qualsiasi causa, dovrà il custode rimetterle subito a posto, qualora siano ancora scrivibili: riponendole in caso opposto in un angolo della ~~camera mortuaria, o di deposito~~ **Cimitero** per abbruciarle, sempre nel recinto del Cimitero, ogni qualvolta non venissero ritirate o sostituite, da chi di ragione, entro un mese dall'avvenuta avviso.

Art. 20.

Fino alla rinnovazione delle fosse, sarà in facoltà dei parenti, di fare rasonciare le croci ed i monumenti sulle fosse dei loro defunti; di rinnovarli e ringrassarne le iscrizioni in modo però che non rechino imbarazzi agli inservienti del Cimitero, né ai visitatori, e non si danneggino le sepolture, le croci ed i monumenti vicini.

Art. 21.

Nessuno potrà erigere, questo o quello di sorta al muro, vestibolo, porticato, alle croci, ed ai monumenti ed a tutto quello che esiste nel Cimitero.